

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 14 - numero 2785 di mercoledì 01 febbraio 2012

I quesiti sul decreto 81: l'aggiornamento dei datori di lavoro RSPP

I datori di lavoro RSPP che hanno svolto corsi di formazione secondo quanto previsto dal D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni, quanto tempo hanno per frequentare il primo aggiornamento? Devono farlo subito? A cura di G. Porreca.

Bari, 1 Feb - Sull'applicazione degli accordi Stato-Regioni sulla formazione degli operatori di sicurezza. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito

Nell' Accordo sulla formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione è scritto che gli "esonerati" ante 31/12/96 (ex art. 95 D. Lgs. 626/94) devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi. Ma chi ha fatto il "vecchio" corso ex D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni quanto tempo ha per frequentare il primo aggiornamento? Deve farlo subito o anch'egli ha 24 o 12 mesi di tempo?

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ELPS14] ?#>

Risposta cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it)

L'aggiornamento dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione, più comunemente indicati come datori di lavoro RSPP, è regolamentato dal punto 7. dell' Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, raggiunto sulla formazione di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 21/12/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.

Secondo il punto 7. di tale Accordo l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell'Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell'Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.

L'aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell'esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell'esonero, il primo termine dell'aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell'Accordo stesso.

Per quanto sopra detto, quindi, ed in risposta al quesito formulato, il datore di lavoro che, alla data di pubblicazione dell'Accordo citato, ha frequentato il corso di formazione con i contenuti conformi all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 e che, secondo quanto indicato nel punto 9. dell'Accordo, non è tenuto a frequentare il corso di formazione secondo le nuove regole e cioè con i contenuti e la durata in base alla classe di rischio dell'attività svolta, deve svolgere solo il corso di aggiornamento secondo i criteri di cui al Punto 7. dell'Accordo e nell'ambito del quinquennio a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso (e non dalla data di entrata in vigore) e cioè entro l'11/1/2017.

Per quanto riguarda invece i datori di lavoro esonerati, la Conferenza Stato Regioni, tenendo presente evidentemente che questi ultimi fin dal 1997 non sono stati obbligati a frequentare alcun corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, ha ritenuto opportuno anticipare a 24 mesi i termini di scadenza entro cui sono tenuti ad aggiornarsi perché diversamente sarebbe stato concesso a loro di potersi aggiornare, come accade per gli altri, entro il 2017 e cioè addirittura giusto ben venti anni dopo di quando hanno potuto usufruire dell'esonero (1997). Non sarebbe stato un po' troppo?



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it